



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Documento di consultazione sul 17° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 28° aggiornamento della Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”, sul 23° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, sul 26° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, sul 23° aggiornamento della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, del 16° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 76° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”



Qual è l'oggetto della consultazione?

La consultazione pubblica riguarda l'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154 della Banca d'Italia che disciplinano le segnalazioni di vigilanza delle banche, degli intermediari finanziari, degli Istituti di pagamento e degli Istituti di moneta elettronica, delle società di intermediazione mobiliare e degli organismi di investimento collettivo del risparmio.



Quali sono le ragioni della presente consultazione?

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle modifiche normative apportate alle Circolari nn. 272, 115, 217, 189, 148, 286 e 154. *Per maggiori info, clicca [qui](#)*



A chi si rivolge questa consultazione?

La consultazione si rivolge alle categorie di intermediari attualmente disciplinati dalle Circolari e, pertanto, a banche, intermediari finanziari, agenzie di prestito su pegno, confidi, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica, SIM e SGR nonché ai fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* e a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d'Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



Cosa accade dopo la consultazione pubblica?

La Banca d'Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell'Istituto. La Banca d'Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell'articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l'adozione di atti normativi. Per *maggiori info*, clicca [qui](#).

Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le seguenti modifiche normative:

1. Bozza del 17° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, “Matrice dei Conti”;
2. Bozza del 28° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”;
3. Bozza del 23° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”;
4. Bozza del 26° aggiornamento della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”;
5. Bozza del 23° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”;
6. Bozza del 16° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”;
7. Bozza del 76° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”.

Gli interventi di modifica sono finalizzati a:

- a. adeguare le disposizioni relative alle esposizioni creditizie deteriorate alla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza del D.Lgs. 14/2019, e successive modificazioni e integrazioni, che ha abrogato la Legge Fallimentare (Circolari nn. 272, 217, 148 e 189);
- b. integrare le informazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) 1409/2013 relativo alle statistiche sui pagamenti, sulla base delle precisazioni fornite dalla Banca Centrale Europea nell'ambito dei lavori di un Forum di discussione coordinato dal team PAY della BCE (Circolari nn. 272 e 217);
- c. rimodulare i destinatari delle disposizioni segnaletiche da applicare ai gruppi di SIM sulla base di quanto previsto all'articolo 11, comma 1-bis del TUF (Circolari

nn. 148 e 115);

- d. introdurre 2 voci sugli acquisti e cessioni di finanziamenti necessarie per l'analisi dell'andamento operativo e della rischiosità degli intermediari ex art. 106 TUB specializzati nell'acquisto e gestione di esposizioni deteriorate, analoghe a quelle già richieste alle banche (Circolare n. 217);
- e. aggiungere - nella voce relativa ai dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito dei finanziamenti - un attributo informativo necessario al monitoraggio dell'andamento dei prestiti alle imprese, per individuare tempestivamente segnali di deterioramento della qualità delle esposizioni delle banche a livello di settore di attività economica (Circolare n. 272);
- f. introdurre un nuovo schema segnaletico, composto da 4 voci, relativo al patrimonio di vigilanza dei fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*, ossia i fornitori di servizi di *crowdfunding* ai sensi dell'art. 2(1)(e) del Regolamento (UE) 2020/1503 diversi da banche, SIM, IP, IMEL e intermediari finanziari ex art. 106 del TUB (Circolare n. 286). La relativa survey di raccolta adotterà il formato di scambio xml.

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute, le ragioni e le finalità complessive. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimentodel 9 luglio 2019](#)).

A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e società capogruppo di un gruppo bancario; ii) intermediari finanziari; iii) confidi; iv) istituti di moneta elettronica; v) istituti di pagamento; vi) SIM; vii) SGR; viii) fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*; xi) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; x) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non è stata effettuata, tenuto conto che gli interventi sulle segnalazioni: i) hanno riguardato in larga parte il recepimento di precisazioni e indicazioni segnaletiche fornite dalla Banca Centrale Europea e connesse con normative sovranazionali (Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 relativo alle statistiche sui pagamenti); ii) sono limitati alle sole richieste informative strettamente necessarie per condurre l'attività di vigilanza su profili per i quali la Banca d'Italia è Autorità competente ai sensi della disciplina nazionale (vigilanza sui fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*); iii) prevedono ulteriori limitate richieste informative che non hanno impatti significativi sui destinatari.

Termini e modalità per partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- ram@pec.bancaditalia.it qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure
- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via delle Quattro Fontane 121-123, 00184, Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail: servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it.

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

Resoconto della consultazione e prossimi passi

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un "resoconto della consultazione" e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità

con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

Documento di consultazione 17° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, “Matrice dei Conti”, sul 28° aggiornamento della Circolare n. 115 del 7 agosto 1990, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”, sul 23° aggiornamento della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996, “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, sul 26° aggiornamento della Circolare n. 148 del 2 luglio 1991, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, sul 23° aggiornamento della Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993, “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, sul 16° aggiornamento della Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 76° aggiornamento della Circolare n. 154 del 22 novembre 1991, “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”



Premessa al documento di consultazione

1. Introduzione

L'intervento di aggiornamento delle Circolari segnaletiche nn. 272, 115, 217, 148, 189 e 286 nonché degli schemi di rilevazione (Circolare n. 154) si rende necessario per:

1. adeguare i riferimenti delle esposizioni creditizie deteriorate alla disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza del D.Lgs. 14/2019, e successive modificazioni e integrazioni, che ha abrogato la Legge Fallimentare ⁽¹⁾;
2. recepire le precisazioni e indicazioni segnaletiche, fornite dal Team PAY coordinato dalla Banca Centrale Europea, connesse con il Regolamento (UE) 2020/2011 della Banca Centrale Europea del 1° dicembre 2020 relativo alle statistiche sui pagamenti;
3. recepire le novità introdotte dall'art. 11, comma 1-bis del TUF con riferimento alla classificazione dei gruppi di SIM;
4. arricchire le informazioni relative agli acquisti e cessioni di finanziamenti degli intermediari ex art. 106 TUB specializzati nell'acquisto e gestione di esposizioni deteriorate;
5. definire gli schemi segnaletici per i fornitori specializzati di servizi di crowdfunding utili a verificare il rispetto degli obblighi prudenziali previsti dalla normativa europea (cfr. Regolamento UE 2020/1503).

Con l'occasione sono state: i) rimodulate 2 voci della Circolare n. 217 per un maggiore allineamento a quanto previsto dalla normativa in materia di fondi tutelati (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica"); ii) introdotta una maggiore granularità nella settorizzazione della clientela per l'informazione relativa alla qualità del credito dei finanziamenti nelle segnalazioni delle banche di cui alla Circolare n. 272; iii) introdotta una nuova survey di raccolta per le segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e i requisiti prudenziali dei fornitori specializzati di servizi di crowdfunding di cui al punto 5, da trasmettere nel formato xml.

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) non è stata effettuata, tenuto conto che gli interventi sulle segnalazioni: i) hanno riguardato in larga parte il recepimento delle precisazioni fornite dalla BCE sull'applicazione di un Regolamento comunitario; ii) sono limitati alle sole richieste informative strettamente necessarie per condurre l'attività di vigilanza su profili per i quali la Banca d'Italia è Autorità competente ai sensi della disciplina nazionale (vigilanza sui fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*); iii) prevedono ulteriori limitate richieste informative che non hanno impatti significativi sui destinatari.

* * *

L'entrata in vigore delle disposizioni seguirebbe il seguente calendario:

1. Circolare n. 272: i) l'aggiornamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa

¹ Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" che prevede un'integrale riscrittura delle regole, disciplinando, in un quadro normativo unitario, sistematico e organico, la crisi e l'insolvenza di qualsiasi debitore operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

e dell'insolvenza entrerebbe in vigore a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023; ii) la modifica alla voce 58366 "Finanziamenti: dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito" della Sezione II, sottosezione 1, parte seconda entrerebbe in vigore dalla data di riferimento del 31 marzo 2024; iii) le modifiche alle voci della Sezione II sottosezione 3 "Servizi di pagamento" entrerebbero in vigore a partire dal 1° gennaio 2025;

2. Circolare n. 115: la modifica dei riferimenti ai destinatari delle segnalazioni nelle "Istruzioni di carattere generale" entrerebbe in vigore a partire dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento normativo;
3. Circolare n. 217: i) l'adeguamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza entrerebbe in vigore a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023; ii) le nuove voci 58242 e 58244, relative agli acquisti e alle cessioni di finanziamenti di cui alla Sezione II, sottosezione 7, entrerebbero in vigore dalla data di riferimento del 31 marzo 2024; iii) le modifiche alle voci della Sezione II, sottosezione 12 "Servizi di pagamento" entrerebbero in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, ad eccezione delle voci 52503 "Attività finanziarie riferite ai conti di pagamento e/o alla moneta elettronica" e 52565 "Attività finanziarie riferite alle somme ricevute dalla clientela diverse dai conti di pagamento e dalla moneta elettronica", che decorrerebbero dalla data di riferimento del 31 marzo 2024;
4. Circolare n. 148: l'adeguamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza entrerebbe in vigore a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023 mentre le modifiche ai destinatari delle segnalazioni entrerebbero in vigore a partire dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento normativo;
5. Circolare n. 189: l'adeguamento dei riferimenti nel paragrafo "Qualità del credito" delle "Avvertenze generali" alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza entrerebbe in vigore a partire dalla data di riferimento del 31 dicembre 2023;
6. Circolare n. 286: l'aggiornamento dei riferimenti delle "Disposizioni di carattere generale" e l'introduzione della Sezione 8, Parte II entrerebbero in vigore a partire dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento normativo.

2. Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei Conti"

Modifiche agli schemi segnaletici:

"Avvertenze Generali":

- nel paragrafo 2.1 "Qualità del credito – Esposizioni creditizie deteriorate" vengono aggiornati i riferimenti alla nuova procedura di gestione della crisi dell'impresa e dell'insolvenza;

Sezione I, sottosezione 3 "Dati statistici mensili -Situazione patrimoniale: altre informazioni":

- per la voce 58093 "Depositi accesi dalla autorità giudiziaria riconducibili a procedure giudiziali" vengono ricomprese le liquidazioni giudiziali e eliminati i fallimenti;

Sezione II, sottosezione 1, parte seconda "Altri dati statistici –altri dati patrimoniali":

- per la voce 58366 “Finanziamenti: dati settoriali e territoriali sulla qualità del credito”, limitatamente alle sottovoci relative alla clientela, viene introdotto l’attributo informativo “ramo di attività economica”;

Sezione II, sottosezione 3 “Servizi di pagamento:

- vengono introdotte le seguenti nuove voci: XXXX1 “Prelievo di contante senza utilizzo della carta (lato acquiring)”, X58635 “Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con moneta elettronica della clientela dell’azienda segnalante (lato issuing)”, XXXX2 “Utilizzi fraudolenti: prelievo di contante senza utilizzo della carta (lato acquiring)”, XXXX3 “Carte di credito: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”, XXXX5 “Carte di debito: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”, XXXX6 “Moneta elettronica: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”;
- per le voci 58550 “Bonifici disposti da propria clientela”, 58747 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela”, 58726 “Bonifici disposti da propria clientela: ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione” e 58749 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela - ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione” viene introdotto l’attributo informativo “Tipologia di operazione” (relativo al servizio di Corporate Banking Interbancario, altro); per le voci 58550 e 58747 ma limitatamente ai collegamenti telematici o telefonici diversi da internet (sottovoci 42 e 44), viene introdotto l’attributo informativo “Tipo inicializzazione”;
- viene rimodulata la voce 58577 “Bollettini di conto” prevedendo la distinzione delle operazioni effettuate: i) su mandato sottoscritto con altro intermediario; ii) su mandato sottoscritto con l’ente beneficiario; iii) senza mandato;
- per la voce 58587 “points of sales (P.O.S.): numero apparecchiature virtuali” viene introdotta la ripartizione per “provincia di sportello”;
- viene precisata la definizione degli esercizi convenzionati attivi nella voce 58650 “Moneta elettronica: numero degli esercizi commerciali”;
- per la voce 58660 “Operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati con la banca segnalante” viene introdotto l’attributo informativo per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile “MCC”);
- viene eliminata la voce 58715 “Operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati con la banca segnalante: ripartizione commerciale e territoriale”;
- viene ampliato il dominio dell’attributo informativo “modalità di identificazione” prevedendo l’identificazione anche tramite strumenti di moneta elettronica;
- per la voce 58775 “Commissioni interbancarie” viene richiesta la ripartizione per “tipo commissione” (interchange fees ex Regolamento UE 2015/751, commissioni di interscambio tra issuer e acquirer per prelievi su ATM di altri istituti, scheme fees, wallet fees, per accordi commerciali di distribuzione/collocamento di strumenti basati su carta, altro);
- per la voce 58723 “Moneta elettronica: numero apparecchiature viene introdotto il nuovo attributo informativo “Tipo funzione” (terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica, terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica e terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta elettronica);
- viene modificato il dominio dell’attributo informativo “non-SCA” prevendo il

valore non applicabile limitatamente alle voci relative ai bonifici disposti (voci 58726 e 58749);

- viene modificato il dominio dell’attributo “tecnologia” distinguendo, per i pagamenti con comunicazione a corta raggio (c.d. Near Field Communication – NFC), quelli effettuati da mobile e quelli da carta fisica;
- per la voce 58751 “Oneri per utilizzi fraudolenti: perdite sulle transazioni” vengono introdotte 3 nuove sottovoci per identificare le operazioni di: i) pagamento con moneta elettronica (lato acquiring); ii) prelievo senza utilizzo della carta (lato issuing); iii) prelievo con moneta elettronica (lato issuing);
- per le voci 58738 “Operazioni di pagamento con moneta elettronica - soluzione di pagamento (lato issuing)” e 58772 “Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con moneta elettronica - soluzione di pagamento (lato issuing)”, viene introdotta la variabile “Tipo inizializzazione” e limitatamente alle sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 la variabile “canale dispositivo”;

3. Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”

Modifiche agli schemi segnaletici:

- “Istruzioni di carattere generale”, paragrafo 1.1 “Premessa”, viene introdotta la definizione dei gruppi di SIM prudenziali;
- viene ridenominata la Sezione III in “Segnalazioni non armonizzate – Gruppi di SIM prudenziali”;

4. Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”

Modifiche agli schemi segnaletici:

“Avvertenze Generali”:

- nel paragrafo 7.1 “Qualità del credito – Esposizioni creditizie deteriorate” vengono aggiornati i riferimenti alla nuova procedura di gestione della crisi dell’impresa e dell’insolvenza;

Sezione II, sottosezione 7, “Altre informazioni: Cartolarizzazioni”:

- vengono introdotte le seguenti voci: 58242 “Cessioni di finanziamenti” e 58244 “Acquisti di finanziamenti”;

Sezione II, sottosezione 12, “Servizi di pagamento e moneta elettronica”:

- per le voci 52503 “Attività finanziarie riferite ai conti di pagamento e/o alla moneta elettronica” e 52565 “Attività finanziarie riferite alle somme ricevute dalla clientela diverse dai conti di pagamento e dalla moneta elettronica” vengono eliminate le sottovoci relative alla “cassa e disponibilità liquide”;
- vengono introdotte le seguenti nuove voci: XXXX4 “Esecuzione di ordini di pagamento”, XXXX1 “Prelievo di contante senza utilizzo della carta (lato acquiring)”, X58635 “Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con moneta elettronica della clientela dell’intermediario segnalante (lato issuing)”, XXXX2 “Utilizzi fraudolenti: prelievo di contante senza utilizzo della carta (lato

- acquiring)”, XXXX3 “Carte di credito: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”, XXXX5 “Carte di debito: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”, XXXX6 “Moneta elettronica: rimborsi, vincite e operazioni assimilate”;
- per la voce 46440 “Operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati con l’ente segnalante” viene introdotto l’attributo informativo per settore di attività del beneficiario del pagamento – Merchant Category Code – (variabile “MCC”);
 - viene eliminata la voce 46545 “Operazioni con carte di credito presso esercizi convenzionati con l’ente segnalante: ripartizione commerciale e territoriale”;
 - per la voce 58587 “points of sales (P.O.S.): numero apparecchiature virtuali” viene introdotta la ripartizione per “provincia di sportello”;
 - per le voci 58550 “Bonifici disposti da propria clientela”, 58747 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela”, 58726 “Bonifici disposti da propria clientela: ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione” e 58749 “Utilizzi fraudolenti: bonifici disposti da propria clientela - ripartizione per schema di addebito e modalità di autenticazione” viene introdotto l’attributo informativo “Tipologia di operazione” (relativo al servizio di Corporate Banking Interbancario, altro); per le voci 58550 e 58747 inoltre, ma limitatamente ai collegamenti telematici o telefonici diversi da internet (sottovoci 42 e 44), viene introdotto l’attributo informativo “Tipo inicializzazione”;
 - viene rimodulata la voce 58577 “Bollettini di conto” prevedendo la distinzione delle operazioni effettuate: i) su mandato sottoscritto con altro intermediario; ii) su mandato sottoscritto con l’ente beneficiario; iii) senza mandato;
 - per la voce 58779 “Commissioni tra prestatori di servizi di pagamento” viene richiesta la ripartizione per “tipo commissione” (interchange fees ex Regolamento UE 2015/751, commissioni di interscambio tra issuer e acquirer per prelievi su ATM di altri istituti, scheme fees, wallet fees, per accordi commerciali di distribuzione/collocamento di strumenti basati su carta, altro);
 - per la voce 58723 “Moneta elettronica: numero apparecchiature viene introdotto il nuovo attributo informativo “Tipo funzione” (terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica, terminali che accettano pagamenti con moneta elettronica e terminali per operazioni di ricarica e prelievo di moneta elettronica e che accettano pagamenti con moneta elettronica);
 - per le voci 58738 “Operazioni di pagamento con moneta elettronica - soluzione di pagamento (lato issuing)” e 58772 “Utilizzi fraudolenti: operazioni di pagamento con moneta elettronica - soluzione di pagamento (lato issuing)”, viene introdotta la variabile “Tipo inicializzazione” e limitatamente alle sottovoci da 02 a 08, 18 e 20 la variabile “canale dispositivo”;
 - viene ampliato il dominio dell’attributo informativo “modalità di identificazione” prevedendo l’identificazione anche tramite strumenti di moneta elettronica;
 - viene modificato il dominio dell’attributo informativo “non-SCA” prevendo il valore non applicabile limitatamente alle voci relative ai bonifici disposti (voci 58726 e 58749);
 - viene modificato il dominio dell’attributo “tecnologia” distinguendo, per i pagamenti con comunicazione a corta raggio (c.d. Near Field Communication – NFC), quelli effettuati da mobile e quelli da carta fisica;

- per la voce 58751 “Oneri per utilizzi fraudolenti: perdite sulle transazioni” vengono introdotte 3 nuove sottovoci per identificare le operazioni di: i) pagamento con moneta elettronica (lato acquiring); ii) prelievo senza utilizzo della carta (lato issuing); iii) prelievo con moneta elettronica (lato issuing);

5. Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”

Modifiche agli schemi segnaletici:

“Avvertenze Generali”:

- nel paragrafo 1 “Destinatari”, con riferimento ai gruppi di SIM, vengono allineati i riferimenti al TUF;
- nel paragrafo 6 “Esposizioni creditizie deteriorate” vengono aggiornati i riferimenti alla nuova procedura di gestione della crisi dell’impresa e dell’insolvenza;
- viene eliminato l’Allegato “A” Modulo di comunicazione di fine operatività”.

6. Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”

Modifiche agli schemi segnaletici:

“Avvertenze Generali”:

- nel paragrafo 14 “Esposizioni creditizie deteriorate” vengono aggiornati i riferimenti alla nuova procedura di gestione della crisi dell’impresa e dell’insolvenza.

7. Circolare 286

Modifiche agli schemi segnaletici

- “Disposizioni di carattere generale”: viene modificato l’ambito di applicazione della Circolare 286 per includere anche i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding*;
- Parte II, Sezione 8: vengono definiti le “istruzioni di carattere generale”, gli “schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza” e le “istruzioni di compilazione dello schema di rilevazione” per le segnalazioni utili alla verifica degli obblighi prudenziali previsti dal regolamento europeo (i.e. fondi propri e polizza di assicurazione o garanzia comparabile a copertura dei rischi operativi).